

Comune di Pramollo
Città Metropolitana di Torino

“ Contratto decentrato integrativo ANNO 2019 ”

V E R B A L E N . 1 5
D E L R E V I S O R E U N I C O D E I C O N T I
P A R E R E D E L R E V I S O R E U N I C O

L'anno duemila diciannove, il giorno 22-26 del mese di novembre, nel suo studio, il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2018 dell'18/12/2018 diventata esecutiva in pari data ma con decorrenza nomina dal 31/01/2019, per il triennio 31/01/2019-30/01/2022, nella persona del Dott. Elpidio MAZZA, ha ricevuta la documentazione con relativi allegati via e-mail in date 12 novembre 2019 e poi documenti chiarimenti avvenuti con mail in data 19-26/11/2019.

Di seguito si riporta il dettaglio della documentazione necessaria:

1. Non ricevuta perché manca la relazione tecnica e illustrativa del Responsabile del Servizio Finanziario sul “Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente ai sensi degli art. 67 del CCNL 21/05/2018 in merito alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2019”, su modello conforme;
2. Ricevuta la determinazione n. 225 del 05/11/2019 del servizio Amministrativo-Finanziaria adottata dal Responsabile dei Servizi Finanziari signor Costantin Renzo a seguito di attribuzione a conferma del servizio amministrativo e finanziario dalla deliberazione n. 50 del 18/12/2018 che l'ha assunta e firmata con allegato schema Fondo risorse decentrate anno 2019;
3. Ricevuta la deliberazione n. 42/2018 della Giunta Comunale confermata avente ad oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO AL FONDO VARIABILE ED INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLA PREINTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2018-2020;
4. al momento non c'è pre-intesa sul contratto decentrato integrativo ai sensi dell'art. 67 CCNL del 21/05/2018 per l'anno 2019;
5. copia della delibera di Giunta Comunale n. 1 del 06/02/2019 che conferma il "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020" e di questo fa parte il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Dalla e-mail di risposta del Segretario Comunale a scavalco del 19/11/2019 si rileva che:

- l'Ente ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui al precedente punto 5) ed ha pubblicato gli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013, per quanto di competenza;
- l'Ente ha adottato il Piano delle performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. 150/2009;
- tutte le delibere relative e anche il Programma triennale Trasparenza ed Integrità incluso nel PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 e il Piano delle performance sono state pubblicate.

Visto il CCNL valido per il triennio 2016-2018 e in particolare l'art. 67 che disciplina le modalità di costituzione del fondo risorse decentrate.



Il fondo così costituito ammonta ad euro 6.178,04 e l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 dispone che il fondo, senza considerare l'incremento ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL del 21.05.2018 di euro 355,29, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016 di euro 6.183,46.

Preso atto dall'Ente che sul fondo così costituito non si rende necessario apportare alcuna riduzione, in quanto risulta contenuto nel limite del fondo del 2016, come risulta dal seguente prospetto:

	ANNO 2016	ANNO 2018
Fondo stabile	6.183,46	6.178,04
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	6.183,46	6.178,04
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		6.178,04
Risorse stabili NON sottoposte al limite		355,20
Risorse variabili NON sottoposte al limite		0,00
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		6.533,33

Nel calcolo del fondo non ci sono effetti abrogativi impliciti.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni di meritocrazia e premialità. Il Comune di Pramollo ha adottato un sistema di valutazione approvato dalla Giunta Comunale del personale basandosi su criteri generali per valutare l'impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori ed ha introdotto il ciclo della valutazione con i principi di gestione, di pianificazione e di verifica della prestazione che avverrà entro fine anno da parte del Nucleo di valutazione.

Per l'anno 2019 Il sistema utilizzato per valutare la performance per la distribuzione del fondo non è automatico come dichiarato nella e-mail del 19/11 scorso in quanto nella costituzione del fondo non c'è la parte variabile.

RITENUTO dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 42/2018 di fornire indicazioni per la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2018-2020 nelle materie oggetto di contrattazione ed in particolare (si riporta estratto):

- indennità condizioni di lavoro: disciplinare la nuova indennità prevista dal C.C.N.L. del 21/05/2018 tenendo conto di quanto percepito dai dipendenti a titolo di indennità di rischio, disagio e maneggio valori nell' anno ... (2017);
- indennità per specifiche responsabilità: disciplinare l' indennità per specifiche responsabilità prevista dal C.C.N.L. del 21/05/2018 tenendo conto di quanto percepito dai dipendenti a tale titolo nell'anno (2017), prevedere che la non cumulabilità dell'indennità per specifiche responsabilità stabilendo che nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato;
- indennità per il personale che presta temporaneamente distaccato o assegnato ad unione di comuni o per servizi in convenzione: prevedere un'indennità a carico dell'ente utilizzatore a favore del predetto personale che compensi il disagio di prestare servizio presso più enti;
- progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria: non prevedere progressioni orizzontali per l'anno, destinare alle progressioni economiche un fondo di € 2.415,00 per le progressioni in godimento e per le nuove assegnazioni a decorrere dall'anno 2019, dando atto che le progressioni verranno assegnate ogni anno in base alle risorse disponibili (cessazioni, trasferimenti, ecc...), contrattare i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (tra i quali a titolo esemplificativo: pubblicità,



trasparenza, pari opportunità, ecc...), stabilire il requisito per l' accesso alle procedure delle progressioni economiche prevedendo un' anzianità di servizio maggiore per le categorie più elevate e per le posizioni economiche più avanzate, stabilire una valutazione percentuale minima per ciascun anno del triennio per poter partecipare alle procedure per l'assegnazione delle progressioni economiche;

- performance: disciplinare la performance organizzativa, individuale e la maggiorazione del premio individuale previste dal C.C.N.L. del 21.05.2018. In sede di prima applicazione applicare la maggiorazione del premio individuale nella percentuale minima. Per la performance organizzativa e la maggiorazione del premio individuale stabilire la relativa decorrenza a partire dall'anno 2019 per il principio della preventiva conoscenza delle regole sulla metodologia di valutazione e sulle relative premialità.

Premesso

- Che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province e Autonomie Locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori A tal fine l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi i 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- Che l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n.165/2001 – **Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone** - che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...";
- Che ai sensi dell'art. 40, comma 3 – **sexsies**, del D.lgs. 165/2001 – **Contratti collettivi nazionali e integrativi** - "A corredo di ogni contratto **integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico – finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili** tramite i siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 – bis, comma 1";
- Che il parere del revisore dei conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o previsti nel bilancio annuale;
- Che l'art. 40, comma 4, prevede che "i contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore";
- Che l'art. 40, comma 4 ter, prevede che" Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa";
- **Inoltre l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 intitolato "Salario accessorio e sperimentazione" prevede:**



1. al comma 1 che: "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione;
2. al comma 2 che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".

Ricordato che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture, quindi da considerarsi diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

Rilevato, pertanto, che la quantificazione del fondo 2019 non tiene conto delle suddette risorse allocate sui competenti e diversi stanziamenti di spesa non avendo ricevuto alcuna indicazione diversa al riguardo.

Richiamati dalla determinazione n. 225 del 05/11/2019 del RSF, rilevati dalla mail del 19/11 scorso e sulla base della documentazione relativa predisposta e ancora considerando, tra l'altro:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2018 che non presenta un disavanzo di amministrazione e dal quale risulta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 18.12.2018, con le quali è stato approvato il D.U.P. semplificato 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 06.02.2019, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019/2021;
- il Piano della Performance;



- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità.

Esaminata la documentazione ricevuta nelle date sopraindicate, i chiarimenti ricevuti dal Segretario a scavalco e in particolare:

- I soggetti destinatari del fondo decentrato integrativo 2019 è il personale non dirigente;
- Il parere dell'organo interno di controllo avverrà successivamente e le stesse valutazioni, comunque non ancora effettuate dal Nucleo di Valutazione, saranno fatte entro fine anno, per l'anno 2019, con unica valutazione;
- Il prospetto di determinazione del fondo integrativo decentrato per l'anno 2019, quale allegato ricevuto, contenente i dati dell'anno 2019 come preventivo a confronto con i dati a consuntivo dell'anno 2016: valori indicati nella determinazione del RSF per la formazione del contratto decentrato integrativo 2019 di euro 6.178,04 come totale risorse soggette al limite con indicazione per il 2016, a raffronto, dell'importo da non superare di euro 6.183,46, come limite fondo risorse decentrate;

Il Revisore Unico,

Dato atto che la gestione del fondo delle risorse decentrate (in particolare la parte variabile che in questo caso non è prevista) è direttamente collegata con il rispetto dei limiti sul contenimento della spesa del personale;

Dato atto che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016 mentre non era soggetto al patto di stabilità nell'anno 2015, mail del 19/11 scorso;

Dato atto che l'Ente ha destinato risorse decentrate nell'anno 2016 alla contrattazione integrativa;

Dato atto che non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio;

Atteso che risultano rispettare le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese del personale;

Considerato, inoltre, che l'effettiva erogazione di tali risorse dovrà essere effettuata solo previa verifica da parte degli organi competenti comunali del raggiungimento degli obiettivi prefissati e misurabili;

Considerato che non esiste la relazione illustrativa, firmata dal segretario Comunale e dal RSF, al contratto decentrato integrativo del 2019, redatta utilizzando gli schemi, appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali del MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica (ai sensi art. dell'art. 40 comma 3 – sexsies, del D.lgs. 165/2001), che considerano l'anno di confronto da non superare il 2016, ai sensi del D.lgs. 75/2017, per cui si INVITA l'Ente a procedere quanto prima in tal senso;

Verificato

1. il prospetto di quantificazione del fondo integrativo decentrato per l'anno 2019 così come risulta nella determinazione del RSF con procedura che considera come raffronto l'importo del fondo integrativo decentrato del 2016 come da valutazione dettata dalla normativa indicata dal D.lgs. n. 75/2017 art. 23, comma 2, che considera appunto come anno di raffronto non superabile il 2016 e non più il 2015, avendo abrogato l'art. 1, comma 236, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
2. Che le somme saranno erogate e quindi diventeranno esigibili probabilmente solo nel 2020 a seguito di valutazioni a conclusione delle attività e dei progetti, per cui saranno re imputate sul bilancio 2020 attraverso applicazione del fondo pluriennale vincolato, come previsto dai nuovi principi contabili;
3. Che dal prospetto di quantificazione del fondo e dalla determinazione a spiegazione dei dati relativi considerati, **risulta che le risorse destinate al finanziamento del fondo per la contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2019, pari ad euro 6.533,33 mentre non ci sono state cessazioni che determinino riduzioni del fondo dell'anno 2016 e seguenti;**
4. Che le somme da destinare al fondo decentrato integrativo per l'anno 2019 sono previste e stanziare integralmente nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 nei rispettivi capitoli di P.E.G. di spesa per il personale, per gli oneri diretti, riflessi e per l'IRAP, risultante dal bilancio di previsione del 2019



approvato, come da D.C.C. n. 33 del 18/12/2018;

5. Che risulta rispettata la normativa vigente in termini di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO che le risorse decentrate per l'anno 2019 sono quantificate in complessivi € 6.533,33 di cui € 6.533,33 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente), oltre a € 200,00 destinati alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario;

ATTESO che dell'importo di € 6.533,33 non sono soggetti al limite di spesa € 355,29 di cui € 105,69 pari ai differenziali relativi alle progressioni dei dipendenti in godimento ed € 249,60 per le tre unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015;

DATO ATTO che:

– gli importi relativi alle progressioni orizzontali effettuate dai dipendenti comunali negli anni 2001 e 2006 (€ 2.400,24 comprensivi del differenziale C.C.N.L. 21/05/18) vengono erogati ai dipendenti comunali ogni mese con lo stipendio;

– gli importi relativi all'indennità di comparto istituita dall'art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004 (€ 995,04) vengono erogati ai dipendenti comunali ogni mese con lo stipendio;

e che pertanto i relativi importi non devono più essere impegnati in questa sede;

ESPRIME

- **PARERE FAVOREVOLE** per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del Comune di Pramollo (TO) l'anno 2019 per un totale di contratto integrativo decentrato di euro 6.533,33;
- **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa – con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

CERTIFICA

in € 6.533,33 il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2019 di cui € 6.533,33 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ed € - quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità.

– che sono già impegnati i seguenti importi in quanto erogati con lo stipendio mensile: € 2.400,24 per progressioni economiche orizzontali effettuate negli anni 2001 e 2006 ed € 995,04 per indennità di comparto.

– per le motivazioni in premessa esposte, l'importo di € 3.138,05 per il pagamento delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2019, l'importo di € 200,00 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario anno 2019, con imputazione agli interventi indicati nella determinazione.

*

Lì, 26/11/2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Mazza Elpidio



Il presente parere è parte integrante della documentazione da produrre per l'approvazione della proposta in oggetto, rientrante come previsto dall'art. 239, comma 1 - lettera c), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.